

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile

composta dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Silvana Fusillo, Presidente
Dott. Francesco Notaro, Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola, Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxx/2021 R.G. promossa da

BANCA INCORPORANTE

- APPELLANTE -

CONTRO

MUTUATARIO

- APPELLATO -

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. xxxx/2020 del Tribunale di Nola

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

§ 1. Con citazione notificata il 15.11.2016 **MUTUATARIO** conveniva **BANCA INCORPORANTE** davanti al Tribunale di Nola, lamentando l'illegittimità delle clausole del contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca stipulato in data 11.11.2010 con **MUTUANTE INCORPORATA** - in ragione del quale l'istituto di credito aveva erogato la somma di euro 165.000,00, da rimborsare entro 25 anni mediante il pagamento di 300 rate mensili posticipate - e rassegnando le seguenti conclusioni:

“A1) In via principale

a) Accertare e dichiarare la nullità delle clausole del predetto contratto relative alla determinazione del tasso di interesse siccome prevedente la corresponsione, ovvero la promessa di pagamento di interessi usurari rispetto al Tasso soglia di usura vigente al momento della stipula, in merito, specificamente -al tasso di mora contrattuale, ovvero: -al cd. Tasso effettivo di mora; -al Tasso Nominale di mora effettivo; -al Taeg complessivo nella fase patologica del rapporto.

b) e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione di 14.809,80 corrisposti a titolo di maggior importo per interessi usurari e da percepire per il futuro solo la quota capitale.

c) Accertare e dichiarare la nullità della clausola di salvaguardia prevista dall'art.6 del contratto di mutuo per cui è causa ex art. 1344 c.c. perché tesa ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari

A2) In via subordinata, rispetto a quanto dedotto al punto A1):

a) Accertare e dichiarare che l'ISC dichiarato in contratto è inferiore al TAEG verificato e pertanto è nullo ex art. 117 TUB, individuando nel tasso di cui all'art. 117 TUB quello dovuto ed applicabile sia sulle rate scadute che su quelle a scadere.

b) per l'effetto, a seguito del ricalcolo del piano di ammortamento al tasso minimo dei BOT, condannare la **BANCA INCORPORANTE** Scpa, alla restituzione in favore di parte attrice della somma di € 8.112,70 ... o della maggiore o minore somma risultante dalla espletanda istruttoria ed a percepire per il futuro le rate comprendenti il capitale con gli interessi ricalcolati al tasso minimo dei BOT.

B) *Condannare l'istituto di credito convenuto al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario. Nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia quanto meno l'On.le giudicante adito, disporre la compensazione delle spese di lite”.*

La convenuta, costituendosi, contestava l'avversa pretesa e ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese processuali.

Istruita la causa a mezzo c.t.u., con sentenza n. 1306 pubblicata il 15.9.2020 il Tribunale di Nola così decideva: “1. Accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in parte motiva, e per l'effetto condanna **BANCA INCORPORANTE** alla restituzione di Euro 16.747,82, oltre interessi legali dal 16.11.2016 e sino al soddisfo; 2. Rigetta le restanti domande per i motivi di cui in parte motiva; 3. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 270,00 per spese ed Euro 4.5000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito 4. Pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.”

Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale motivava: “*Alcun problema pone l'eccezione inerente il superamento del tasso soglia da parte del TAEG, il quale, pur nel duplice conteggio operato dal consulente tecnico, è risultato in ogni caso inferiore al tasso soglia. Diversamente, l'inclusione delle polizze assicurative stipulate nel calcolo del TAEG assume rilievo ove si consideri che in tal caso risulta esservi discrasia tra il TAEG concretamente applicato e quello dedotto nel contratto. Sulla questione v'è da dire che la Corte di Cassazione ha espresso un principio, cui questo giudice intende dare continuità, in forza del quale “In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione” (Cass. n. 8806 del 5.4.2017).*

Più di recente, inoltre, è stato evidenziato che il costo inerente all'assicurazione può essere escluso dal computo del tasso usura soltanto nel caso in cui la polizza stessa rappresenti una garanzia accessoria del tutto autonoma rispetto al contratto di finanziamento, ad esempio nel caso in cui la polizza venga stipulata nell'interesse dell'assicurato e non della finanziatrice (Cass. n. 9298 del 16.4.2018).

Venendo al caso di specie, le polizze contratte dall'attore (polizza scoppio-incendio e polizza in caso di morte o di invalidità permanente dell'assicurato) sono state offerte proprio dall'Istituto di Credito convenuto in qualità di intermediario, e sono entrambi funzionali alla estinzione del debito residuo del mutuo in caso di verifica dell'evento. Non vi è dubbio, pertanto, che le voci inerenti le predette polizze debbano essere tenute in considerazione: orbene, il CTU ha dato atto che in tale ipotesi il TAEG risulta essere del 3,24%, e quindi superiore rispetto a quello indicato in contratto (pari al 2,93%).

Per tale motivo, ritenuta l'applicabilità l'art. 117 TUB, il piano di ammortamento va rielaborato con applicazione dei tassi bot: ne consegue che l'attore ha corrisposto – a vanta il conseguente diritto alla restituzione - in eccesso l'importo di Euro 16.747,82.”.

§ 2. Con citazione notificata il 5.1.2021 ed iscritta a ruolo il 14.1.2021 **BANCA INCORPORANTE** proponeva gravame avverso la suddetta sentenza, non notificata, affidandolo ad un unico motivo e chiedendo che, in riforma della stessa, fosse rigettata ogni domanda formulata in primo grado dall'originario attore, con conseguente accertamento del diritto di essa appellante alla ripetizione della somma di euro 16.954,28, pagata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.

L'appellato, costituendosi, chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile e, nel merito, infondato, e che la **BANCA INCORPORANTE** appellante fosse condannata alla restituzione di tutte le somme

illegittimamente incassate a titolo di rate, atteso che avrebbe dovuto incassarle al tasso minimo dei b.o.t. Vinte le spese del secondo grado di giudizio, con attribuzione.

Sentenza, Corte di Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel. Casaregola, n. 4781 del 10.11.2023

All'udienza del 21.6.2023, precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione, assegnando il termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.

§ 3. Con l'unico motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui si legge: *“Non vi è dubbio, pertanto, che le voci inerenti le predette polizze debbano essere tenute in considerazione: orbene, il CTU ha dato atto che in tale ipotesi il TAEG risulta essere del 3,24%, e quindi superiore rispetto a quello indicato in contratto (pari al 2,93%). Per tale motivo, ritenuta l'applicabilità l'art. 117 TUB, il piano di ammortamento va rielaborato con applicazione dei tassi bot: ne consegue che l'attore ha corrisposto – a vanta il conseguente diritto alla restituzione - in eccesso l'importo di Euro 16.747,82”*.

Secondo la **BANCA INCORPORANTE** non era condivisibile la metodologia di calcolo del T.A.E.G. seguita dal c.t.u. - già contestata dal proprio c.t.p. - a cui il Tribunale aveva fatto riferimento ai fini della decisione, in quanto il D.M. 8.7.1992 prevedeva tra gli oneri da includere nel calcolo del T.A.E.G. solo le spese per assicurazioni imposte dal creditore, per cui non poteva essere ricompreso nel T.A.E.G. il costo della polizza “Mutuo sicuro Unico” stipulata per assicurare il contraente in caso di morte o di invalidità permanente nel periodo di validità della copertura assicurativa; in ogni caso, la supposta erronea quantificazione del T.A.E.G./I.S.C. non giustificava la rielaborazione del piano di ammortamento del finanziamento attraverso l'applicazione dei tassi b.o.t. ex art. 117 T.U.B.

Spiegava l'appellante che l'I.S.C. non rappresentava una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Conseguentemente, la sua erronea quantificazione, non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, non avrebbe potuto comportare una maggiore onerosità del contratto, per cui, in difetto di un'espressa previsione normativa in tal senso, difettavano i presupposti per ritenere applicabili i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 T.U.B.

Aggiungeva l'appellante che non si sarebbe potuta applicare nemmeno la disciplina del cd. credito al consumo, atteso che l'art. 122 lett. f) T.U.B. esclude espressamente dall'ambito di applicabilità dell'intero Capo II del Titolo VI i “*finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili*”.

La doglianza è fondata.

L'indicatore sintetico di costo - I.S.C. - è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla delibera C.I.C.R. del 4.3.2003, che ha demandato alla **BANCA INCORPORANTE** d'Italia il compito di individuare “*le operazioni e i servizi per i quali ... gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla BANCA INCORPORANTE d'Italia*”.

La funzione dell'I.S.C. è, quindi, quella di riassumere in una formula onnicomprensiva e sintetica, di immediata intelligibilità, il costo totale effettivo del finanziamento, al fine di mettere il cliente in grado di conoscere l'effettiva onerosità dell'operazione che intende compiere. La sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto.

Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l'I.S.C. non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto, sicché non rientra

nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” la cui erronea indicazione è sanzionata dall’art. 117 T.U.B. mediante la sostituzione dei tassi d’interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti.

Ebbene, poiché la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell’I.S.C./T.A.E.G. è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo - nell’ambito della cui disciplina l’art. 125-bis comma 6 T.U.B. prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto” - l’unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla **BANCA INCORPORANTE**, è il risarcimento del danno, sempre che egli provi il pregiudizio asseritamente subito ed il suo nesso di causalità con la condotta scorretta della **BANCA INCORPORANTE**.

Ciò in quanto l’erronea indicazione dell’I.S.C., integrando la violazione di una regola di condotta della **BANCA INCORPORANTE** (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (v. S.U. n. 26724/2007), e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale (v. Cass. civ., sez. I, 14.2.2023, n. 4597; 9.12.2021, n. 39169).

La fondatezza del gravame comporta la caducazione dei capi 1) e 3) della pronuncia impugnata, con conseguenti obbligo dell’appellato di restituire la somma di euro 16.954,28, ricevuta in pagamento in virtù della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e necessità di nuova regolamentazione delle spese di lite, avendo riguardo alla totale soccombenza del Fucito.

La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per il giudizio di primo grado i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 e per il presente giudizio i parametri medi previsti per il medesimo scaglione dal D.M. 147/2022, escludendo la fase istruttoria siccome all’udienza del 5.5.2021 non è stata compiuta alcuna delle specifiche attività previste dall’art. 350 c.p.c. e la causa è stata semplicemente rinviata per la precisazione delle conclusioni (v., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 16.4.2021, n. 10206).

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe, definitivamente pronunciando, così decide:

- a) accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma del capo 1. della sentenza impugnata, rigetta ogni domanda proposta da **MUTUATARIO** nei confronti di **BANCA INCORPORANTE**;
- b) condanna l’appellato alla restituzione, in favore dell’appellante, della somma di euro 16.954,28 ricevuta in virtù della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, oltre agli interessi al tasso legale dal 15.10.2020 al saldo;
- c) condanna l’appellato al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese di lite, liquidate per il giudizio di primo grado in euro 4.835,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.c. ed i.v.a. come per legge, e per il presente grado di giudizio in euro 1.165,50 per esborsi ed in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.c. ed i.v.a. come per legge.

Napoli, 7 novembre 2023

Il Consigliere rel. ed est., Dott.ssa Maria Casaregola
Il Presidente, Dott.ssa Maria Silvana Fusillo